

Direttiva della CoPa Sicurezza per la commi- surazione dei costi di controllo e procedurali nonché dell'ammontare della multa conven- zionale

del 18 dicembre 2019

Capitolo 1: in generale

1. Principio

La CoPa Sicurezza ha la facoltà di addebitare i costi di controllo e procedurali ai datori di lavoro e/o ai loro collaboratori assoggettati al *Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo dei servizi di sicurezza privati (in breve: CCL)* che infrangono le disposizioni contrattuali nonché di infliggere multe convenzionali a datori di lavoro inottemperanti (art. 5 cifre 4 e 5 CCL). Nella fissazione dei costi di controllo e procedurali nonché della multa convenzionale deve essere ossequiato il principio di proporzionalità.

2. Base legale

La presente direttiva poggia sulle basi legali seguenti:

- *Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo dei servizi di sicurezza privati* (in breve: CCL) nella sua versione in vigore (attualmente: CCL del 9 settembre 2013, edizione 2017);
- Dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale nella sua versione in vigore (attualmente: decreti del Consiglio federale del 17 giugno 2014, dell'8 aprile 2016 e del 13 febbraio 2017 e del 28 maggio 2019);
- Codice delle obbligazioni (CO; RS 220);
- Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311);
- Legge sul lavoro (LL; RS 822.11);
- Legge sul collocamento (LC; RS 823.11);
- Legge sui lavoratori distaccanti (LDist; RS 823.20);
- Statuto dell'associazione Commissione Paritetica Sicurezza nella versione in vigore (attualmente dell'11 maggio 2016);
- *Regolamento di procedura d'esecuzione contrattuale della CoPa Sicurezza* nella versione corrente in vigore (attualmente del 29 giugno 2015).

Capitolo 2: costi di controllo e procedurali

3. Costi di controllo

- 3.1 I costi di controllo consistono segnatamente nei dispendi effettivi comprovati che insorgono a carico della CoPa Sicurezza in relazione a un controllo di un datore di lavoro e dei suoi collaboratori, sia nell'ambito di un controllo aziendale ordinario (controllo del libro delle paghe), di un controllo aziendale semplice, di un controllo sul luogo d'intervento (controlli sul posto, controlli in occasione di eventi o controlli ai sensi della LDist), di un controllo di assoggettamento o di un altro controllo.
- 3.2 Essi includono sia i dispendi di controllo interno della CoPa Sicurezza, sia i dispendi e costi effettivi dei terzi incaricati dalla CoPa Sicurezza in relazione a un controllo (in particolare, società / organi di controllo, controllori).
- 3.3 I costi di controllo dipendono dal dispendio effettivo connesso a un controllo e sono determinati, in particolare, in funzione del tipo di controllo, delle disposizioni del CCL oggetto di controllo, della durata del periodo di controllo, del numero di collaboratori controllati, del numero

delle ore di lavoro prestate dai collaboratori controllati, del numero dei luoghi d'intervento, della quantità e qualità dei documenti tenuti (o non tenuti) dal datore di lavoro controllato e messi a disposizioni della CoPa nonché della disponibilità a cooperare del datore di lavoro controllato e dei suoi collaboratori.

3.4 I costi di controllo si attestano

- a. per un controllo aziendale ordinario (controllo del libro delle paghe): da un minimo di CHF 800.00 a un massimo di CHF 10'000.00;
- b. per un controllo aziendale semplice: da un minimo di CHF 500.00 a un massimo di CHF 2'000.00;
- c. per un controllo in occasione di eventi: da un minimo di CHF 300.00 a un massimo di CHF 2'000.00;
- d. per un controllo ai sensi della LDist: da un minimo di CHF 200.00 a un massimo di CHF 1'000.00;
- e. per un controllo di assoggettamento: da un minimo di CHF 500.00 a un massimo di CHF 2'000.00;
- f. per gli altri controlli: da un minimo di CHF 300.00 a un massimo di CHF 10'000.00.

3.5 Se la CoPa Sicurezza non constata nessuna violazione o solo violazioni di esigua entità, non sarà addebitato nessun costo di controllo. L'esiguità è data quando la somma delle infrazioni del CCL aventi un valore monetario espressa in % della massa salariale dei collaboratori controllati è inferiore allo 0,5% e sono presenti al massimo due infrazioni non aventi un valore monetario che, ai sensi della seguente cifra 8, sarebbero da sanzionare con un importo massimo di CHF 1'000.00 ciascuna.

4. Costi procedurali

4.1 I costi procedurali includono, in particolare, i dispendi amministrativi, redazionali e legali della CoPa Sicurezza connessi a un controllo concreto di qualunque tipo, segnatamente per il controllo, la valutazione e la decisione nonché per la notificazione di una decisione.

4.2 I costi procedurali dipendono dal dispendio effettivo connesso a un controllo e sono determinati, in particolare, in funzione del tipo di controllo, delle disposizioni del CCL oggetto di controllo, della durata del periodo di controllo, del numero di collaboratori controllati, del numero delle ore di lavoro prestate dai collaboratori controllati, del numero dei luoghi d'intervento, della quantità e qualità dei documenti tenuti (o non tenuti) dal datore di lavoro controllato e messi a disposizioni della CoPa nonché della disponibilità a cooperare del datore di lavoro controllato e dei suoi collaboratori.

4.3 I costi procedurali si attestano, in assenza di motivazione scritta dettagliata della decisione (cfr. seguente cifra 4.4)

- a. per un controllo aziendale ordinario (controllo del libro delle paghe): da un minimo di CHF 500.00 a un massimo di CHF 5'000.00;
- b. per un controllo aziendale semplice: da un minimo di CHF 300.00 a un massimo di CHF 1'500.00;

- c. per un controllo in occasione di eventi: da un minimo di CHF 300.00 a un massimo di CHF 5'000.00;
 - d. per un controllo ai sensi della LDist: da un minimo di CHF 300.00 a un massimo di CHF 2'000.00;
 - e. per un controllo di assoggettamento: da un minimo di CHF 300.00 a un massimo di CHF 1'500.00;
 - f. per gli altri controlli: da un minimo di CHF 200.00 a un massimo di CHF 5'000.00.
- 4.4 I datori di lavoro controllati possono richiedere una motivazione scritta dettagliata di una decisione relativa a un controllo. La CoPa Sicurezza può richiedere un anticipo delle spese di importo corrispondente ai presumibili dispendi supplementari connessi alla motivazione scritta dettagliata; l'ammontare di questi costi supplementari varia da un minimo di CHF 800.00 a un massimo di CHF 2'500.00.
- 4.5 Se la CoPa Sicurezza non constata nessuna violazione o solo violazioni di esigua entità, non sarà addebitato nessun costo procedurale. Riguardo all'esiguità si applica la precedente cifra 3.5.

5. Costi della domanda di revisione

- 5.1 La valutazione di una domanda di revisione ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento di procedura d'esecuzione contrattuale della CoPa Sicurezza* è soggetta a pagamento.
- 5.2 L'ammontare dei costi procedurali della procedura di revisione varia da un minimo di CHF 800.00 a un massimo di CHF 2'500.00 e deve essere anticipato dalla parte istante. In particolare, è determinante il dispendio connesso al trattamento della domanda di revisione; per il resto, si applicano per analogia i criteri di cui alla precedente 4.2.
- 5.3 Se la parte istante non versa l'anticipo delle spese richiesto dalla CoPa Sicurezza entro il termine fissato da essa fissato, La CoPa Sicurezza non entrerà nel merito della domanda di revisione.
- 5.4 Se in relazione a una domanda di revisione insorgono costi di controllo supplementari, questi possono essere posti a carico della parte istante in aggiunta ai costi procedurali. Le precedenti cifre 3.3 e 3.4 si applicano per analogia. La CoPa Sicurezza può richiedere alla parte istante un anticipo delle spese per i costi di controllo supplementari.
- 5.5 I costi procedurali e gli eventuali costi di controllo sono imputati sull'anticipo (risp. sugli anticipi) versato. La CoPa Sicurezza può esigere successivamente dalla parte istante un eventuale disavanzo.
- 5.6 In caso di accoglimento totale o parziale di una domanda di revisione, i costi procedurali ed eventuali costi di controllo devono in linea di massima essere sostenuti integralmente o proporzionalmente, a dipendenza dell'esito della procedura, dalla CoPa Sicurezza. L'anticipo delle spese corrisposto dalla parte istante le sarà restituito nella misura in cui non sarà stato utilizzato per la copertura dei costi procedurali e di eventuali costi di controllo.

Capitolo 3: multa convenzionale

6. Principi

- 6.1 La CoPa Sicurezza ha la facoltà di sanzionare le violazioni del CCL con una multa convenzionale da CHF 1'000.00 a CHF 100'000.00.
- 6.2 La multa convenzionale è finalizzata a dissuadere i datori di lavoro e i loro collaboratori da future violazioni del CCL mediante un sanzionamento efficace. Nella commisurazione della multa convenzionale si deve tener conto di questo scopo nonché della gravità della violazione contrattuale e della colpa.
- 6.3 L'entità della multa convenzionale viene commisurata, in particolare, secondo i criteri seguenti:
- a. entità delle prestazioni aventi un valore monetario complessivamente trattenute indebitamente ai collaboratori, in particolare anche in relazione alla massa salariale dei collaboratori controllati nonché della massa salariale lorda di tutti i collaboratori dell'impresa controllata assoggettati al CCL Sicurezza (incl. eventuali succursali e stabilimenti d'impresa; fatta salva l'eccezione ai sensi della seguente cifra 7.5);
 - b. numero e gravità delle violazioni delle singole disposizioni del CCL;
 - c. ulteriori circostanze quali, in particolare, la commissione unica, ripetuta, imputabile a negligenza / intenzionale della violazione del CCL o un caso di recidiva o reiterazione.
- 6.4 La multa convenzionale (complessiva) è composta dalla multa convenzionale per le violazioni aventi un valore monetario ai sensi della seguente cifra 7, dalla/e multa/e convenzionale/i supplementare/i per le violazioni non aventi un valore monetario ai sensi della seguente cifra 8 nonché da un eventuale supplemento in caso di recidiva o reiterazione ai sensi della seguente cifra 9.
- 6.5 Se il datore di lavoro controllato adempie immediatamente e integralmente ai suoi obblighi secondo la decisione della CoPa Sicurezza (incl. il pagamento integrale della multa convenzionale comminata), potrà essergli restituito fino al 50% della multa convenzionale (complessiva) inflitta.
- 6.6 Se un datore di lavoro non si attiene a una decisione della CoPa Sicurezza o vi si attiene solo parzialmente, la multa convenzionale (complessiva) stabilita è aumentata fino al 50%. In aggiunta a questa multa convenzionale maggiorata, per le infrazioni aventi un valore monetario alle quali non è stato posto rimedio è inflitta una multa convenzionale sostitutiva di importo pari a quello della somma delle violazioni aventi un valore monetario alle quali non è stato posto rimedio.
- 6.7 Se la CoPa Sicurezza non constata nessuna violazione o solo violazioni di esigua entità, non sarà comminata nessuna multa convenzionale. Riguardo all'esiguità si applica la precedente cifra 3.5.
- 6.8 In casi eccezionali oggettivamente motivati, la CoPa Sicurezza può derogare alle prescrizioni seguenti.

7. Multa convenzionale per infrazioni aventi un valore monetario

7.1 La multa convenzionale per le infrazioni aventi un valore monetario si determina come segue:

[Importo di base secondo la tabella alla cifra 7.2] x [fattore secondo la cifra 7.3]

7.2 L'importo di base, quale base per la determinazione della multa convenzionale per le infrazioni aventi un valore monetario, dipende (i) dalla massa salariale lorda di tutti i collaboratori dell'impresa controllata assoggettati al CCL Sicurezza (incl. eventuali succursali e stabilimenti d'impresa; fatta salva l'eccezione ai sensi della cifra 7.5) e (ii) dal rapporto fra la *somma delle infrazioni aventi un valore monetario constatate e la massa salariale dei collaboratori controllati*. Su tale base, la CoPa Sicurezza stabilisce la seguente griglia di commisurazione:

Massa salariale lorda dell'impresa controllata	Somma delle infrazioni del CCL aventi un valore monetario espressa in % della massa salariale dei collaboratori controllati	Importo di base
Fino a CHF 500'000	0,5% - 2%	CHF 500.-
	Dal 2% al 4%	CHF 1'000.-
	Dal 4% al 6%	CHF 1'500.-
	Dal 6% all'8%,	CHF 2'000.-
	Dall'8% al 10%	CHF 2'500.-
	Dal 10%	min. CHF 3'000.-
Da CHF 500'000 a CHF 2 mio.	0,5% - 2%	CHF 1'000.-
	Dal 2% al 4%	CHF 2'000.-
	Dal 4% al 6%	CHF 3'000.-
	Dal 6% all'8%	CHF 4'000.-
	Dall'8% al 10%	CHF 5'000.-
	Dal 10%	min. CHF 6'000.-
Da CHF 2 mio. a CHF 5 mio.	0,5% - 2%	CHF 2'000.-
	Dal 2% al 4%	CHF 4'000.-
	Dal 4% al 6%	CHF 6'000.-
	Dal 6% all'8%	CHF 8'000.-
	Dall'8% al 10%	CHF 10'000.-
	Dal 10%	min. CHF 12'000.-
Da CHF 5 mio.	0,5% - 2%	CHF 3'000.-
	Dal 2% al 4%	CHF 6'000.-
	Dal 4% al 6%	CHF 9'000.-
	Dal 6% all'8%	CHF 12'000.-
	Dall'8% al 10%	CHF 15'000.-
	Dal 10%	min. CHF 18'000.-

7.3 L'importo di base proveniente dalla tabella che precede deve essere moltiplicato per un fattore risultante dal rapporto percentuale fra il *numero di collaboratori controllati* e il *numero di*

collaboratori complessivamente assoggettato dell'impresa controllata (incl. eventuali succursali e stabilimenti d'impresa; fatta salva l'eccezione ai sensi della cifra 7.5). Questo fattore è:

- a. 1 («uno») con un rapporto dal 66% al 100%;
- b. 1,5 («uno e mezzo») con un rapporto dal 33% al 66% incluso;
- c. 2 («due») con un rapporto fino al 33% incluso.

7.4 Se la somma delle infrazioni aventi un valore monetario è superiore alla multa convenzionale calcolata ai sensi delle cifre da 7.1 a 7.3 (importo di base x fattore), la multa convenzionale calcolata può essere aumentata a discrezione della CoPa Sicurezza fino al 50%, tuttavia al massimo fino a CHF 100'000.00. Per la fissazione di questo supplemento sono determinanti, in particolare, il rapporto fra *la multa convenzionale calcolata e la somma delle infrazioni aventi un valore monetario* (più la differenza è elevata, maggiore è il supplemento) nonché la massa salariale lorda di tutti i collaboratori assoggettati al CCL Sicurezza (incl. eventuali succursali e stabilimenti d'impresa; fatta salva l'eccezione ai sensi della cifra 7.5) dell'impresa controllata (più la somma salariale lorda è elevata, maggiore è il supplemento).

7.5 Se un'impresa ha una succursale (o più succursali) o uno stabilimento d'impresa (o più stabilimenti d'impresa) che a sua volta ha 200 o più collaboratori subordinati e l'esame o il controllo concerne solo tale succursale o stabilimento d'impresa, la somma salariale lorda di quest'ultima/o nonché il numero dei collaboratori subordinati impiegati presso tale succursale o stabilimento d'impresa è determinante per la fissazione della multa convenzionale ai sensi della cifra 7.1.

8. Multa convenzionale per infrazioni non aventi un valore monetario

8.1 Ai datori di lavoro è inflitta una multa convenzionale supplementare di almeno CHF 1'000.00 se essi o i loro collaboratori, in occasione di un controllo, non esibiscono o non esibiscono tempestivamente i documenti necessari e precedentemente richiesti per iscritto dalla CoPa Sicurezza e/o dalle società / dagli organi di controllo o controllori incaricati e, in tal modo, un controllo regolamentare viene reso più difficoltoso. Se il controllo è reso del tutto impossibile o viene rifiutato, la multa convenzionale ammonta ad almeno CHF 5'000.00.

8.2 Ai datori di lavoro è inflitta una multa convenzionale supplementare di almeno CHF 1'000.00 se essi o i loro collaboratori non hanno nessuna registrazione (o controllo o conteggio) della durata del lavoro o la stessa non è completa o non è comprensibile o lo è solo con difficoltà.

8.3 Ai datori di lavoro è inflitta una multa convenzionale supplementare di almeno CHF 1'000.00 se essi o i loro collaboratori omettono intenzionalmente e sistematicamente di registrare le pause.

8.4 Ai datori di lavoro che tengono intenzionalmente e sistematicamente una registrazione (o controllo o conteggio) della durata del lavoro palesemente inesatta è inflitta una multa convenzionale supplementare di almeno CHF 5'000.00.

8.5 Ai datori di lavoro che intenzionalmente e sistematicamente non concedono correttamente le pause ai collaboratori è comminata una multa convenzionale supplementare di almeno CHF 500.00 per ogni collaboratore al quale le pause non sono state correttamente concesse.

- 8.6 Ai datori di lavoro è inflitta una multa convenzionale supplementare di almeno CHF 1'000.00 se essi o i loro collaboratori non tengono o non tengono correttamente i documenti e le indicazioni (come, in particolare, conteggi delle spese, date e luoghi d'intervento) necessari per la determinazione del rimborso spese ai sensi dell'art. 18 CCL. Se la determinazione del rimborso spese è intenzionalmente e sistematicamente non applicata o attuata o lo è solo parzialmente, la multa convenzionale ammonta ad almeno CHF 5'000.00.
- 8.7 Ai datori di lavoro che si rifiutano di rendere note alla CoPa Sicurezza le indicazioni necessarie per il calcolo dei contributi ai costi di applicazione e di formazione continua o che forniscono intenzionalmente indicazioni inesatte è inflitta una multa convenzionale di almeno CHF 5'000.00.
- 8.8 Le multe convenzionali minime menzionate alle precedenti cifre da 8.1 a 8.7 possono essere al massimo quadruplica dalla CoPa Sicurezza a dipendenza delle dimensioni dell'impresa (massa salariale lorda di tutti i collaboratori dell'impresa controllata assoggettati al CCL Sicurezza [incl. eventuali succursali e stabilimenti d'impresa; fatta salva l'eccezione ai sensi della seguente cifra 7.5] e numero di collaboratori assoggettati), della gravità della violazione e della colpa.
- 8.9 Ai datori di lavoro che non prestano o non prestano regolarmente la cauzione ai sensi dell'art. 7 e dell'allegato 2 CCL è inflitta una multa convenzionale di almeno CHF 2'000.00, fino a un importo massimo pari a quello della cauzione da versare.
- 8.10 Al datore di lavoro può essere comminata una multa convenzionale supplementare da CHF 1'000.00 a CHF 10'000.00 per l'eventualità in cui egli lasci decorrere infruttuosamente il termine per porre rimedio alle violazioni.
- 8.11 Altre violazioni delle disposizioni del CCL possono essere sanzionate, per ogni disposizione violata, con un supplemento del 10% della multa convenzionale risultante ai sensi della cifra 7. Questo supplemento ammonta complessivamente al massimo al 50% della multa convenzionale risultante ai sensi della cifra 7 (complessivamente, fino a un massimo di CHF 100'000.00).

9. Recidiva / reiterazione

- 9.1 In caso di recidiva o reiterazione, la multa convenzionale fissata secondo le disposizioni che precedono (multa convenzionale per violazioni aventi un valore monetario più multa/e convenzionale/i per violazioni non aventi un valore monetario) può essere al massimo raddoppiata a discrezione della CoPa Sicurezza (complessivamente, fino a un massimo di CHF 100'000.00).
- 9.2 In particolare, sono determinanti la gravità delle violazioni, la colpa e la disponibilità a cooperare.

Capitolo 4: disposizioni finali

10. Approvazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie

- 10.1 Questa direttiva è stata approvata nella presente versione in occasione dell'assemblea sociale straordinaria del 14 novembre 2019.
- 10.2 La direttiva, per quanto concerne i costi di controllo e procedurali, entra in vigore con la sottoscrizione e, dall'entrata in vigore, sarà applicata a ogni nuovo esame, controllo e domanda di revisione. Agli esami, ai controlli e alle domande di revisione pendenti al momento dell'entrata in vigore si applica ancora la vecchia direttiva del 20 aprile 2015.
- 10.3 La direttiva, per quanto concerne la multa convenzionale, entra parimenti in vigore con la sottoscrizione e, dall'entrata in vigore, sarà applicata a ogni nuovo esame, controllo e domanda di revisione, tuttavia con le due eccezioni seguenti:
- a. In caso di violazioni / infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, la cui valutazione avviene tuttavia successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva, si applica ancora la vecchia direttiva del 20 aprile 2015 se, per il datore di lavoro controllato, essa comporta una multa convenzionale più bassa rispetto alla presente nuova direttiva (ritenuto tuttavia che la possibilità di restituzione parziale ai sensi della precedente cifra 6.5 o ai sensi della cifra 4.5 della vecchia direttiva del 20 aprile 2015 non è presa in considerazione nell'accordo);
 - b. Il datore di lavoro controllato, nel quadro del diritto di essere sentito antecedentemente all'emanazione di una decisione o dell'inflizione di una multa convenzionale, è libero di chiedere che per la fissazione della multa convenzionale venga ancora applicata la vecchia direttiva del 20 aprile 2015.

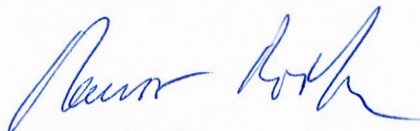
Queste due eccezioni si applicano fino ai controlli e agli esami concernenti l'anno (periodo di controllo) 2019 incluso. Per gli esami, i controlli e le domande di revisione concernenti un periodo di controllo a partire dal 01.01.2020 si applica in ogni caso esclusivamente la presente nuova direttiva.

Berna, 18 dicembre 2019



Matthias Fluri
per la AISS

Berna, 18 dicembre 2019



Mauro Moretto
per la Unia